



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Foggia
Sezione 01 GIUDICE DI PACE DI FOGGIA

Il Giudice di Pace di Foggia Dott. ALESSANDRA ROCCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3286 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

G [REDACTED] **GIUSEPPINA** [REDACTED]

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO PAOLO LIOIA
[REDACTED] e MANLIO ARNONE [REDACTED]

E

SKY ITALIA SRL (04619241005)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso depositato in data 30.9.2023 la sig.ra G [REDACTED] Giuseppina [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace SKY ITALIA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assumendo: - di aver ricevuto formali richieste di corresponsione di imprecisati addebiti afferenti a presunte fatture emesse da operatore telefonico per complessivi euro 695,16; - che a nulla valevano i plurimi contatti con il call center ed i reclami inoltrati alla società resistente in merito al presunto credito. Tanto premesso, il

ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale e gradata: I, Accertare e dichiarare l’insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità e/o la prescrizione di tutto o parte dell’intero credito ex adverso addebitato e/o rivendicato – alla data odierna pari ad euro 695,16 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa; II, condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà”.

Nella contumacia della società resistente, la causa veniva rinviata per la discussione sulle conclusioni di parte ricorrente rassegnate con note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell’udienza del 26.3.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

La ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo sicché, secondo i noti e pacifici principi in tema di onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere (Cass. Civ. sez. III, 12/12/2014 n. 26158) ancorché convenuta in senso formale.

Il ricorrente ha negato il fondamento della domanda di pagamento avanzata dalla Sky Italia srl, a mezzo della Serfin, per l’importo di euro 695,16 assumendone la non spettanza.

La società resistente, rimasta contumace, non ha offerto alcuna prova del proprio credito.

La domanda va, pertanto, accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della voce istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Foggia, avv. Alessandra Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G■■■■■ Giuseppina ■■■■■ con atto di

ricorso depositato in data 30.9.2023 nei confronti di Sky Italia srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di euro 695,16;

2. Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Foggia, lì 19-5-2024

Il Giudice di Pace: Dott. ALESSANDRA ROCCO